



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110039 – ROCCIAMELONE

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 7-4703 del 27-2-2017)



Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110039 ROCCIAMELONE

Art. 2 (*Ambito di applicazione*)

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 3 (*Disposizioni generali*)

Art. 4 (*Norme per le Faggete e abeti-faggete (9110, 9130, 9140, 9150, 9210*)*)

Art. 5 (*Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tigiet (9180*)*)

Art. 6 (*Norme per i Castagneti (9260)*)

Art. 7 (*Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420)*)

Art. 8 (*Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410)*)

Art. 9 (*articolo non esistente per mero errore materiale*)

Art. 10 (*Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070*, 5130, 5210*)*)

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 11 (*Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170)*)

Art. 12 (*Praterie xeriche e habitat associati (6210)*)

Art.13 (*Ambienti rupestri (8210, 8130)*)

CAPO III – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 14 (*Torbiere alte e basse, paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine 7220*)

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 15 (*Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti 3220*)

Art. 16 (*Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260)*)

CAPO V – Ambienti agricoli

Art. 17 (*Praterie montane da fieno (6520)*)

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Capo I - Specie vegetali

Art. 18 (*Misure di conservazione generali*)

Art. 19 (*Misure a favore di *Aquilegia alpina**)

Art. 20 (*Siti con presenza di Misure a favore di *Gladiolus palustris**)

Art. 21 (*Misure a favore di *Saxifraga valdensis**)

Art.22 (*Misure per la tutela di Invertebrati di rilevante interesse*)

CAPO II – Specie animali

Art. 23 (*Misure per la tutela dei Lepidotteri di rilevante interesse*)

Art. 24 (*Misure a favore di Maculinea arion*)

Art. 25

(*Misure a favore di Parnassius apollo*)

Art. 26 (*Misure a favore di Parnassius mnemosyne*)

Anfibi

Art. 27 (*Misure a favore di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee*)

Rettili

Art. 28 (*Misure a favore di Lacerta viridis, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus*)

Mammiferi

Art. 29 (*Misure a favore di Canis lupus*)

Art. 30 (*Misure a favore di Lepus timidus*)

Galliformi

Art. 31 (*Misure a favore dei Galliformi Alpini - Lagopus mutus, Alectoris graeca saxatilis e Tetrao tetrix*)

ALLEGATI

Allegato A – Principali specie e Tipologie ambientali

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110039
ROCCIAMELONE

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016e) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110039 Roccamelone e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) nonché le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni del Sito Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
5. I piani di gestione sono redatti in conformità alle presenti misure sito-specifiche, prevedendo eventualmente norme più restrittive e in ogni caso in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.
6. Nell'ambito del sito Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno

contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure di mitigazione e compensazione atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e seguendo strettamente le indicazioni contenute nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat dell'Unione Europea.
8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, e le specifiche normative di settore nazionali e regionali.
10. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte", che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II "Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110039 Rocciamelone e nel seguente Titolo III "Misure specifiche per specie o gruppi di specie", nonché nell'allegato A.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110039 ROCCIAMELONE

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito Natura 2000, così come descritte nell'Allegato A tabella 1.
2. I piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sullo stato di conservazione degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, III, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 3

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto dall'art. 1 commi 3 e 4 e dall'art. 2 comma 5, è redatto in conformità con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. Per le proprietà forestali pubbliche o gestite direttamente dal Soggetto Gestore, o di altri soggetti se con estensione superiore ai 100 ettari a potenziale gestione attiva, al fine di assicurare la sostenibilità e la compatibilità della gestione forestale con la conservazione degli habitat e delle specie d'interesse comunitario e caratteristiche dell'ambiente, è da promuovere la redazione di un Piano forestale aziendale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

(Norme per le Faggete e abeti-faggete (9110, 9130, 9140, 9150, 9210*))

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le abetine in quanto connesse agli habitat di faggete, lariceti e boschi di abete rosso

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio;
- d) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro.

2. È obbligatorio:

- a) le fustaie sono gestite a taglio a scelta colturale anche per gruppi fino ad una superficie di 1000 mq, con una ripresa sino al 25% della provvigione. In presenza di nuclei affermati di rinnovazione naturale è possibile il taglio a fessura con una superficie massima di 2000 mq.;
- b) per interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a).
- c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto agli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia
- d) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito o ad un piano forestale redatto ai sensi della vigente normativa forestale e sottoposto a Valutazione d'incidenza Ambientale;
- e) all'interno dell'abetina sono da conservare e favorire le altre specie sporadiche, con particolare attenzione per quelle più eliofile;
- f) ai limiti superiori del bosco dev'essere mantenuta una fascia di almeno 100 m di dislivello ed ai margini di profondità pari ad almeno 20 m, a densità naturale, conservando gli esemplari policormici, vetusti o deperenti;
- g) i popolamenti subalpini devono essere lasciati all'evoluzione monitorata e comunque qualsiasi intervento dovrà essere espressamente previsto nel piano di gestione o autorizzato dal Soggetto gestore;
- h) nei lariceti anche artificiali in successione verso l'abetina, effettuare diradamenti volti a favorire la successione verso il bosco misto, valorizzando anche le latifoglie (faggio, acero di monte e sorbi).
- i) in presenza di tasso e agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- j) evoluzione monitorata per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
- k) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione monitorata, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) avviamento a fustaia per evoluzione naturale nelle faggete mesoxerofile;

- b) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;

Art. 5

(Norme per i Boschi diiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querco tiglieti (9180))*

1. È vietato:
 - a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
 - b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²;
 - c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.
2. È obbligatorio:
 - a) l'evoluzione monitorata per le formazioni di forra e rupicole;
 - b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementarne la stabilità, anche in coerenza con quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, lettera c) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
 - c) i casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), sono assoggettati alla procedura di valutazione d'incidenza;
 - d) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui all'Allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio,iglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).
3. Quale buona pratica è da incentivare l'arricchimento della composizione con specie localmente rare o scomparse per pregressa gestione.

Art. 6

(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:
 - a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
 - b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.
2. È obbligatoria:
 - a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 20 anni;
 - 2) non è fissato un turno massimo;
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento;
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento;

- 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del Soggetto Gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
 - b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
 - c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
 - d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

Art. 7

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

1. È vietato:
- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - b) pascolo in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili.
 - c) l'apertura di nuova viabilità forestale, salvo diversa previsione del piano di gestione o del piano forestale aziendale redatto ai sensi della vigente normativa forestale e sottoposto a V.I. o di progetti del soggetto gestore
2. È obbligatoria:
- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
 - b) l'evoluzione monitorata per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
 - c) l'evoluzione monitorata per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.);
 - d) l'evoluzione monitorata per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione, di un piano forestale redatto ai sensi della L.r. 4/09 art. 12 sottoposto a V.I. o di progetti del soggetto gestore;
 - e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
 - f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni
 - g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'Allegato C delle Misure di *Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;

- h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione monitorata conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
 - i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione monitorata, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti, fatto salvo diversa disposizione del soggetto gestore.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori)
 - b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cotica erbosa e ove necessario messa a dimora;
 - c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 8

(Norme per i Boschi montano-subalpini di abete rosso (9410))

1. È vietato:
- a) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
 - b) effettuare tagli di rinnovazione con apertura di buche e fessure su superfici superiori a 2000 metri quadrati.
2. È obbligatoria:
- a) l'evoluzione monitorata dei popolamenti subalpini, salvo gli interventi previsti dal piano di gestione, di un piano forestale redatto ai sensi della L.r. 4/09 art. 12 sottoposto a V.I. o da progetti a cura del soggetto gestore;
 - b) nei popolamenti montani il periodo di curazione non può essere inferiore a 15 anni così come l'intervallo di tempo intercorrente fra l'apertura di buche – fessure adiacenti .
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee, rare o scomparse per pregressa gestione (abete bianco, faggio, latifoglie mesofile, sorbo degli uccellatori);
 - b) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali, mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 9

(articolo non esistente per mero errore materiale)

Art. 10

(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri (4070, 5130, 5210*))*

1. È vietato:
- a) tagliare o danneggiare esemplari appartenenti alle specie del genere *Juniperus* (*Juniperus oxycedrus* e *J. communis*) e di *Quercus ilex*, fatti salvi interventi intrapresi dallo stesso Soggetto Gestore ai fini di gestione/miglioramento degli stessi habitat;
 - b) l'accensione fuochi e abbruciamento materiale vegetale;
 - c) il pascolamento, nel caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat;

d) imboschimento e rimboschimento.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione monitorata, fatti salvi gli interventi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse conservazionistico;
- b) nel caso di interventi (pascolo, decespugliamenti, diradamenti, sfalcio, ecc.) su altre tipologie di habitat in cui sia presente rinnovazione delle specie *J. communis* e *Buxus sempervirens* è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili a evitare di danneggiare o inibire la rinnovazione.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 11

(Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità. Sono fatte salve le colture appartenenti alla tradizione del luogo, svolte su limitate superfici già coltivate, previo l'assenso del Soggetto Gestore e l'eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza; per la messa a coltura di nuove superfici;
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foragee, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli incendi ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la persistenza di specie tipiche e caratteristiche, la conservazione di valori di elevata diversità floristica e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal Soggetto Gestore;
- b) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- c) controllo dell'invasione arborea /arbustiva nelle aree pascolate, da effettuarsi dopo la

- disseminazione delle specie di interesse conservazionistico individuate dal Soggetto Gestore;
- d) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 12

(Praterie xeriche e habitat associati (6210))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità. Sono fatte salve le colture appartenenti alla tradizione del luogo, svolte su limitate superfici già coltivate, per le quali deve essere richiesto l'assenso al Soggetto Gestore e l'eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza; per la messa a coltura di nuove superfici;
- b) irrigazioni, concimazioni lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, escluse le restituzioni degli animali al pascolo e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- c) qualsiasi forma di rimboschimento;
- d) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) effettuare lo sfalcio, il decespugliamento e/o il pascolamento tardivamente, dopo la disseminazione di peculiari specie di interesse conservazionistico (orchidaceae e/o altre specie indicate dal Soggetto Gestore sulla base dell'elenco allegato), limitatamente ad aree individuate dal Soggetto Gestore; tali utilizzazioni tardive saranno applicate permanentemente o a rotazione negli anni a seconda della specie da tutelare, secondo le indicazioni del Soggetto Gestore;
- b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale degli animali domestici pascolatori, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero garantendo la conservazione di valori di elevata diversità floristica, di ricchezza di specie di orchidee e/o la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal Soggetto Gestore. In linea generale privilegiare pratiche pastorali eterogenee nel tempo e nello spazio in modo da favorire tanto le specie e tardive (pascolo estensivo) che le specie annuali o adatte a suoli pionieri e erosi (pascolo intensivo) e; alternare ogni 2-4 anni le modalità di utilizzo di ogni superficie. Dove le cenosi di prateria xerica più magre sono stabili o in evoluzione molto lenta ovvero in condizioni stazionali di forte acclività o rocciosità può essere opportuno interdire o limitare il pascolo a carichi contenuti e privilegiare all'occorrenza interventi di controllo meccanico della sola vegetazione arboreo/arbustiva d'invasione;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- c) nei mesobrometi (6210), in integrazione al pascolo, è da incentivare la pratica di almeno uno sfalcio da condursi preferibilmente nel periodo di fioritura delle graminacee e dispersione del seme delle principali specie di interesse conservazionistico, in particolare le

orchidee;

- d) controllo dell'invasione arborea/arbustiva nelle aree pascolate o falciate asportando le biomasse di risulta in modo da liberare l'erba dalla copertura di parti secche o legnose; azione da intraprendersi avendo cura di non contrastare le misure di conservazione indicate per gli habitat 5130, 5210 e 9340.

Art.13

(Ambienti rupestri (8210, 8130))

1. Divieti:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico.

2. Obblighi:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico, l'accesso del pubblico è ammesso soltanto sulla rete viaria e sentieristica esistente.

CAPO III – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 14

(Torbiere alte e basse, paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine 7220)

1. Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal Soggetto Gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic, ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal Soggetto Gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Obblighi:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose

d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del Soggetto Gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:

- a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemche evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- b) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori d'alpeggio, pascoli o altre aree ad uso agroforestale e pastorale, devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse delle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Buone pratiche:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere di rilevanza conserazionistica senza arrecare danno agli habitat esistenti e sulla base di specifici progetti approvati dal Soggetto Gestore;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide;
- d) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 15

(Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti 3220)

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- d) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Buone pratiche:

- a) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- b) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 16

(Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

1. Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. Obblighi:

- a) Mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
- c) mantenimento di flusso idrico permanente;
- d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Buone pratiche:

- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
- c) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

CAPO V – Ambienti agricoli

Art. 17

(Praterie montane da fieno (6520))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali ovvero

garantendo la conservazione di valori di elevata diversità floristica e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal Soggetto Gestore;

- b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) adozione di epoche di sfalcio ottimali per contemperare gli aspetti produttivi con quelli di un'equilibrata composizione floristica (orientativamente tra spigatura e fioritura della graminacea dominante);
- d) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- e) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- f) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Capo I - Specie vegetali

Art. 18

(Misure di conservazione generali)

- a) Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.
- b) Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 19

(Misure a favore di Aquilegia alpina)

1. Divieti:

- a) asportazione o rimaneggiamento della cotica erbosa;
- b) tagli boschivi in periodo primaverile estivo;
- c) apertura di sentieri e piste forestali;
- d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento, rischio di trasformazione habitat;
- e) pascolo antecedente alla fruttificazione.

2. Obblighi:

- a) in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione, posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto di raccolta, di sosta, di picnic, etc.) e relative motivazioni.

Art. 20

(Siti con presenza di Misure a favore di Gladiolus palustris)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni;
- b) effettuare opere di drenaggio;
- c) pascolamento;
- d) nei molinieti a *Molinia coerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio della molinia solo dopo la sua fruttificazione.

2. Obblighi:

- a) ai fini di evitare l'incespugliamento è da programmare lo sfalcio (o il decespugliamento) da effettuarsi dopo la fruttificazione e la maturazione delle capsule in periodo tardo estivo –

- autunnale;
- b) monitoraggio periodico delle stazioni.

Art. 21

(Misure a favore di Saxifraga valdensis)

1. Divieti:

- a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati;
- b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, ecc.

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico delle aree protette dove le stazioni siano facilmente accessibili;
- b) monitoraggio delle stazioni.

Art.22

(Misure per la tutela di Invertebrati di rilevante interesse)

- a) La cattura, anche temporanea, di Invertebrati inseriti nell'All. IV della Direttiva Habitat è permessa solo previa autorizzazione in deroga ministeriale e sentito il soggetto gestore;
- b) La cattura di Invertebrati non inseriti nell'All. IV della Direttiva Habitat, ma protetti ai sensi di altra legislazione internazionale, nazionale o regionale, e/o di particolare interesse conservazionistico elencati nell'All. A tab. 2, è ammessa previo assenso del Soggetto Gestore esclusivamente nell'ambito di progetti di ricerca scientifica o monitoraggio;
- c) La cattura degli Invertebrati di particolare interesse conservazionistico elencati nell'All. A tab. 2 non è ammessa se non nell'ambito di progetti di ricerca scientifica o di monitoraggio autorizzati dal Soggetto Gestore.
- d) La cattura con mezzi non selettivi (trappole luminose, trappole a caduta etc.) non è ammessa se non nell'ambito di progetti di ricerca scientifica o monitoraggio autorizzati dal Soggetto Gestore.

CAPO II – Specie animali

Art. 23

(Misure per la tutela dei Lepidotteri di rilevante interesse)

- a) Nel Sito è fatto divieto di catturare specie di lepidotteri, ad eccezione dei casi autorizzati dall'ente gestore o, per le specie in Allegato II e IV della D.H., dal Ministero dell'Ambiente sentito il soggetto gestore.
- b) È vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* varietà *Kurstaki* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 24

(Misure a favore di Maculinea arion)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie (praterie xeriche con presenza di *Thymus* spp. e *Origanum* spp.); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi compresi tra 0,4 e 0,7 UBA e gestione spaziale e temporale delle mandrie.

Art.25

(Misure a favore di Parnassius apollo)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie;
- b) sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo.

3. Buone pratiche:

- a) realizzare studi volti a definire nel dettaglio le aree di presenza;

Art. 26

(Misure a favore di Parnassius mnemosyne)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti frequentati dalla specie ;
- b) sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, costruzioni di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'habitat a cui è vincolata la formica ospite;

2. Obblighi:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

3. Buone pratiche:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedire la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*.
- b) realizzare studi volti a definire nel dettaglio le aree di presenza, individuando e cartografando i popolamenti della pianta nutrice (*Corydalis*) ove ricercare la specie in periodo di volo.

Anfibi

Art. 27

(Misure a favore di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee)

1. Divieti:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in corpi d'acqua adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. Obblighi:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi di anfibi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;

3. Buone pratiche:

- a) creazione, laddove si ritenga necessario al fine di incrementare la presenza di anfibi e la connessione tra siti riproduttivi, di nuove zone umide, incluse le pozze per l'abbeverata del bestiame;
- b) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Rettili

Art. 28

(Misure a favore di Lacerta viridis, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus)

1. Valgono le misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte indicate per gli ambienti agricoli ed approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, e s.m.i.

2. Obblighi:

mantenere e ripristinare muretti a secco con tecniche costruttive tradizionali.

Mammiferi

Art. 29

(*Misure a favore di Canis lupus*)

1. Obblighi:

- a) Quando venga accertata la presenza stabile di lupo nel territorio del Sito e nelle aree limitrofe, prevedere la messa in atto di un sistema integrato di interventi finalizzati alla protezione degli attacchi da canidi che comprenda, oltre all'uso di recinzioni elettrificate mobili, il ricorso ai cani da guardiania, ai dissuasori acustici e l'adozione di buone pratiche per assicurare il controllo degli animali al pascolo tenendo conto del Documento recepito dalla DG Ambiente della Commissione Europea nel 2015, che descrive le minacce alla conservazione della popolazione di lupo sulle Alpi e Appennino e definisce le azioni chiave da implementare per ridurle, e tenendo conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito di uno specifico piano di gestione nazionale. Tali pratiche devono essere estese anche alle aziende esterne al Sito, ma in relazione funzionale con esso.
- b) Il soggetto gestore, nelle aree di propria competenza, effettua e coordina il monitoraggio in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97 art. 7 c. 2 ed in ottemperanza dell'art. 2 Direttiva 92/43/CEE per la sorveglianza dello stato di conservazione della specie per il proprio territorio di competenza. Il monitoraggio deve essere eseguito nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi nazionali sulla base di quanto definito nel documento "Strategia, criteri e metodi per il monitoraggio dello stato di conservazione della popolazione di lupo sulle alpi italiane (2014)" sviluppato nell'ambito del Progetto LIFE "WOLFALPS".
- c) Il soggetto gestore, definisce le "Aree maggiormente funzionali alla conservazione del lupo", individuate sulla base delle attività di monitoraggio di cui alla lettera a) del comma 3 del presente Articolo e del Modello spaziale che individua le Aree idonee alla riproduzione della Specie per il territorio della Regione Piemonte realizzato nell'ambito del Progetto LIFE WOLFALPS e sentito il Centro di Riferenza per la Conservazione e Gestione dei Grandi Carnivori della Regione Piemonte;
- d) il Soggetto Gestore, individua le aree di particolare interesse conservazionistico, di cui all'Art. 3, comma 1), lettera y) delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", ai fini di tutela dei siti di riproduzione della specie ancorchè esterni alle aree di cui alla precedente lettera c),
- e) Il soggetto gestore definisce le aree potenzialmente idonee per la riproduzione della specie, evidenziate nel Modello spaziale che individua le "Aree idonee alla riproduzione della Specie" per il territorio della Regione Piemonte realizzato nell'ambito del Progetto LIFE WOLFALPS, ancorchè esterne alle aree di cui alla precedente lettera c), e programma una gestione delle attività antropiche compatibile con le esigenze ecologiche della specie a salvaguardia di tali aree.
- f) Il Soggetto Gestore individua le aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo attraverso l'analisi territoriale del rischio.
- g) Il soggetto gestore monitora la presenza dei cani vaganti e il fenomeno del randagismo canino, in particolare relativamente alle razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco).

2. Divieti

Nelle aree individuate secondo i disposti di cui al precedente comma 1 lettera c) è fatto divieto,

considerando le specificità dei luoghi:

- a) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno; nel restante periodo nelle stesse aree sono ammessi esclusivamente:
 - 1) interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - 2) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - 3) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.
- b) praticare l'attività venatoria, inclusa l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
- d) realizzare nuove piste forestali ed agrosilvopastorali;
- e) effettuare, senza l'assenso del Soggetto Gestore, appostamenti, anche temporanei, per l'osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche;
- f) effettuare qualsiasi attività che preveda l'utilizzo della tecnica di wolf-howling (ululato indotto) non motivata da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza l'autorizzazione del soggetto gestore.

3. Il Soggetto gestore promuove, incentiva ed attua:

- a) forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly); in particolare promuove la programmazione di attività di eco-turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- b) il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
- c) la manutenzione periodica dei corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da treno;
- d) la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria funzionale a convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio;
- e) gli interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti atti ad assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
- f) la gestione ed il controllo dei cani vaganti e del randagismo canino in particolare di razze canine simili al lupo (cane lupo cecoslovacco) anche tramite la cattura;
- g) il monitoraggio, la gestione ed il controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- h) il monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
- i) le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- j) La promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);

- k) L'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- l) La promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione);
- m) La cooperazione su attività antibracconaggio, monitoraggio, comunicazione, con gli Enti responsabili delle attività nei territori confinanti con il sito anche in coordinamento con gli Enti competenti nei territori svizzeri confinanti;
- n) attuare la mandatura per bovini ed equini e la stabbiatura per gli ovicapri nel caso in cui non si allestiscano recinzioni mobili come strutture di prevenzione degli attacchi da canidi;
- o) delimitare i settori di pascolamento con recinzioni a filo elettrificato (o bindella) e paleria con isolanti per i bovini e per gli equini e con reti elettrificate per gli ovicapri come tecnica di prevenzione degli attacchi da canidi;
- p) impiegare tratti di reti o recinzioni elettrificate (deviatori) per indirizzare il bestiame al pascolo, prevenire sentieramenti e impedire l'accesso ad habitat su cui è vietato il pascolamento.

Art. 30

*(Misure a favore di **Lepus timidus**)*

1. Obblighi:

- a) allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato alla lepre bianca durante lo svernamento, il Soggetto Gestore individua, cartografa e segnala le aree maggiormente utilizzate dalla specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo, escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso dei cani a tali aree è consentito solamente se condotti al guinzaglio.

2. Buone pratiche:

- a) Monitoraggio delle popolazioni.

Galliformi

Art. 31

*(Misure a favore dei Galliformi Alpini - **Lagopus mutus**, **Alectoris graeca saxatilis** e **Tetrao tetrix**)*

1. Divieti:

- a) abbattere, catturare e cacciare esemplari di pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*), coturnice (*Alectoris graeca saxatilis*) e Gallo forcello (*Tetrao tetrix*), fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione delle specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi, secondo le disposizioni delle vigenti Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte. La verifica del favorevole stato di conservazione è effettuata dal soggetto gestore attraverso l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza su istanza di ogni istituto venatorio per il territorio interessato e per ogni stagione venatoria;
- b) effettuare attività di fotografia naturalistica e video riprese sulle arene di canto senza l'autorizzazione del Soggetto Gestore o mediante l'utilizzo di richiami sonori e appostamenti fissi (capanni, igloo).

2. Obblighi:

- a) è obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:
 - 1. che interessano particelle che ospitano arene di canto frequentate da *Tetrao tetrix*, individuate e mappate a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g) delle Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte indicate per gli ambienti agricoli ed approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. delle presenti Misure di Conservazione;
 - 2. che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal *Tetrao tetrix* durante il periodo riproduttivo, individuate e mappate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g) delle Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte indicate per gli ambienti agricoli ed approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. delle presenti Misure di Conservazione. In ogni caso gli interventi non potranno essere eseguiti fino al termine dell'epoca in cui le nidiate necessitano di cure parentali;
- b) il monitoraggio delle popolazioni di fagiano di monte, pernice bianca e coturnice è condotto e/o coordinato dal Soggetto Gestore in collaborazione con i comprensori alpini (CA) e le Aziende Faunistiche Venatorie (AFV) parzialmente sovrapposte o confinanti, per i territori di competenza; secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte";
- c) al fine della formulazione delle proposte di piani di prelievo annuali per le specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris graeca*), i Comprensori Alpini (CA) e le Aziende faunistico venatorie (AFV) presenti sul territorio del Sito devono acquisire il parere vincolante del soggetto gestore relativo allo stato di conservazione delle popolazioni che può prevedere indirizzi gestionali, indicazioni operative e misure di mitigazione per la realizzazione del piano all'interno del territorio del Sito, nonché il divieto di prelievo venatorio in caso di verifica dello stato di conservazione non favorevole delle popolazioni presenti nel Sito;
- d) allo scopo di minimizzare il disturbo arrecato a gallo forcello e pernice bianca durante lo svernamento, il Soggetto Gestore individua, cartografa e segnala le aree maggiormente utilizzate dalle specie in periodo invernale, individuando al loro interno i percorsi da utilizzarsi per l'escursionismo (sci-alpinismo, escursionismo con racchette da neve o altre forme) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 30 aprile. Chiunque acceda alle aree di cui sopra deve mantenersi sui tracciati così individuati. L'accesso di cani è vietato;
- e) il Soggetto Gestore individua le aree principali utilizzate per la riproduzione da gallo forcello, pernice bianca e coturnice dove l'accesso dei cani è consentito solamente se condotti al guinzaglio e senza abbandonare i sentieri segnalati, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 agosto fatte salve eventuali disposizioni più restrittive del piano di gestione;
- f) il Soggetto Gestore, fornisce adeguata informazione ad escursionisti, sciatori ed operatori turistici (guide alpine, accompagnatori naturalistici, albergatori) sulla biologia e l'ecologia delle specie, sull'individuazione dei siti di cui ai punti precedenti e sui motivi che hanno portato alla loro individuazione, indicando i comportamenti da seguire in questi contesti;
- g) segnalare opportunamente, secondo le indicazioni fornite dal Soggetto Gestore, tutte le tipologie di cavi sospesi (linee elettriche o telefoniche, impianti di risalita, teleferiche o cavi utilizzati per l'esbosco) posti in aree individuate dal Soggetto Gestore come rilevanti per la conservazione della specie (settori utilizzati per lo svernamento, per la nidificazione, aree di canto) o che mettono in connessione tali aree;
- h) eventuali modifiche, proposte al di fuori dei Piani faunistico-venatori provinciali, in merito all'ubicazione, alla perimetrazione e alle modalità di gestione delle aree a caccia specifica, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici e/o privati di riproduzione della fauna selvatica e delle zone per l'addestramento e l'allenamento dei

cani sovrapposte o confinanti con il Sito, devono essere sottoposte alla procedura di valutazione d'incidenza.

3. Buone pratiche da incentivare:

- a) il soggetto gestore promuove e coordina le attività di miglioramento ambientale per il recupero di habitat idonei per i galliformi alpini, nel rispetto dei disposti di cui alle presenti Misure di Conservazione con riferimento in particolare alla conservazione di habitat di interesse comunitario e specie di cui all'allegato A Tabella 2 delle presenti Misure di Conservazione;

ALLEGATI

Allegato A – Principali specie e Tipologie ambientali

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110039 ROCCIAMELONE, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110039 ROCCIAMELONE

| Macro-tipologie regionali | Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007) | Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000) | Codici All. I Direttiva Habitat |
|---------------------------|--|---|---------------------------------|
| Ambienti aperti | <ul style="list-style-type: none"> – Ambienti aperti alpini – Ambienti aperti delle montagne mediterranee – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei – Corridoi di migrazione – Valichi montani | <ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione erbacea e arbustiva alpina – Praterie – Praterie terofitiche – Praterie umide – Ghiaioni – Rocce | 6170, 6210, 8210, 8130, |
| Ambienti forestali | <ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini | <ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti | 9110, 9260, 9420 |
| Acque ferme | <ul style="list-style-type: none"> – Zone umide | <ul style="list-style-type: none"> – Torbiere | |
| Ambienti agricoli | <ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli | <ul style="list-style-type: none"> – Praterie | 6520 |
| Altri ambienti | | <ul style="list-style-type: none"> – Ghiacciai | |

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

| Gruppo | Cod. | Nome scientifico | Motivo tutela |
|--------------------|-------------|-------------------------------|---|
| <i>Lepidotteri</i> | 1057 | <i>Parnassius apollo</i> | Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE |
| | 1056 | <i>Parnassius mnemosyne</i> | |
| <i>Anfibi</i> | | | |
| | 1213 | <i>Rana temporaria</i> | Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE |
| <i>Rettili</i> | | | |
| | | <i>Lacerta viridis</i> | Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE |
| | 1284 | <i>Hierophis viridiflavus</i> | |
| | 1256 | <i>Podarcis muralis</i> | |
| | | | |
| <i>Vegetali</i> | | | |
| | 1480 | <i>Aquilegia alpina</i> | Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE |
| | | <i>Gladiolus palustris</i> | |
| | 1522 | <i>Saxifraga valdensis</i> | |
| <i>Mammiferi</i> | 1352 | <i>Canis lupus</i> | Specie contenuta nell'Allegato II e IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE |
| | 1375 | <i>Capra ibex</i> | Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE |
| | 1369 | <i>Rupicapra rupicapra</i> | |
| | 1334 | <i>Lepus timidus</i> | |
| | 1357 | <i>Martes martes</i> | |
| | | <i>Capreolus capreolus</i> | Specie inclusa in convenzioni internazionali |
| | | <i>Chionomys nivalis</i> | |
| | | <i>Eliomys quercinus</i> | |
| | | <i>Lepus europaeus</i> | |
| | | <i>Marmota marmota</i> | |
| | | <i>Martes foina</i> | |
| | | <i>Meles meles</i> | |
| | | <i>Mustela erminea</i> | |
| | | <i>Mustela nivalis</i> | |
| | | <i>Sciurus vulgaris</i> | |
| | | <i>Sorex araneus</i> | |
| | | <i>Sorex minutus</i> | |